

Premesso che A.S.A.I.S. (Associazione per lo Studio e l'Analisi degli Incidenti Stradali) ed E.V.U. Italia (Country Group di Evu Europa) concordano di definire congiuntamente e con gli stessi criteri e le stesse attribuzioni i crediti di aggiornamento professionale continuo riconosciuti ai rispettivi associati e che allo scopo predispongono un Comitato Congiunto, nel seguito chiamato "Comitato" preposto alla determinazione del livello di credito da attribuire alle singole attività,

A.S.A.I.S. E.V.U. ed Italia definiscono il seguente

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Articolo 1

Formazione e aggiornamento professionale

1. Gli associati di A.S.A.I.S. e di E.V.U. Italia hanno l'obbligo di mantenere e migliorare le conoscenze professionali attraverso un aggiornamento continuo nell'ambito della ricostruzione degli incidenti stradali (R.I.S.) e delle relative problematiche.

Articolo 2

Verifica della formazione e aggiornamento professionale

2. La verifica dell'aggiornamento professionale svolto da ciascun associato viene effettuata con cadenza triennale.
3. Le attività di aggiornamento professionale vengono conteggiate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare di entrata in vigore del presente regolamento (2013).
4. L'associato deve dimostrare di avere accumulato nei tre anni che intercorrono tra una verifica e l'altra, un numero di crediti di aggiornamento professionale pari ad almeno 45 CFP.
5. A.S.A.I.S. ed E.V.U. Italia predispongono un apposito elenco degli associati che hanno raggiunto i crediti di aggiornamento professionale. A tal fine l'associato potrà anticipare l'accreditamento del compiuto aggiornamento professionale ed essere inserito nell'elenco onde poterne dare pubblicità, acquisendo 20 crediti in un anno e fermo restando

l'obbligo del raggiungimento di 45 crediti di aggiornamento professionale in tre anni. Nella tabella I allegata sono riportate, a titolo indicativo, alcune attività tipiche di aggiornamento professionale con i relativi CFP massimi attribuibili.

6. A ciascun corso di aggiornamento che si intende frequentare e/o a ciascuna attività il Comitato, su richiesta preventiva dell'associato interessato, attribuirà un numero di CFP in ragione dei contenuti del corso o dell'attività.
7. I direttivi di A.S.A.I.S. e di E.V.U. Italia, in collaborazione con il Comitato, si impegnano a facilitare, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni con enti esterni alle Associazioni, l'aggiornamento professionale dei propri iscritti.

Articolo 3

Modalità per la verifica dell'aggiornamento professionale

1. Ciascun associato fornirà la documentazione comprovante l'aggiornamento professionale svolto con cadenza annuale, per l'accREDITAMENTO anticipato e comunque con cadenza triennale al direttivo della propria associazione.
2. La verifica del soddisfacimento dei requisiti di formazione e aggiornamento professionale viene effettuata dal Comitato, o da un'apposita commissione nominata al suo interno e viene poi ratificata dal Direttivo dell'Associazione di appartenenza.
3. Il Direttivo comunica all'associato l'esito della valutazione. In caso di valutazione negativa, ovvero se il socio non acquisisce un numero di CFP sufficienti, è soggetto a rivalutazione l'anno successivo e dovrà dimostrare di avere accumulato un numero totale di 60 CFP complessivi nei quattro anni. Se anche la successiva verifica fosse negativa non avendo l'associato raggiunto il minimo di 60 CFP, l'associazione di appartenenza provvederà ad emettere nei suoi confronti un richiamo, invitandolo a regolarizzare la propria posizione in merito all'aggiornamento professionale. Ciò si dovrà realizzare con l'acquisizione dei CFP mancanti al raggiungimento di 75 CFP nei 5 anni. Qualora risultasse ancora carente all'ulteriore verifica, l'associazione di appartenenza provvederà a dichiararlo decaduto dalla qualifica di socio.
4. In caso di decadenza dalla qualità di socio per mancanza del requisito dell'aggiornamento professionale da una delle associazioni firmatarie del presente regolamento, l'altra si impegna a non accettarne l'iscrizione per almeno 3 anni.

Articolo 4

Esoneri

1. Il Direttivo dell'associazione di appartenenza, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'associato dallo svolgimento dell'attività di aggiornamento nei casi di:
 - maternità;
 - grave malattia o infortunio;
 - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
 - altre ipotesi potranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo.

L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui si verifica l'impedimento. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Articolo 5

Pubblicazione dei crediti formativi

L'associato può indicare di aver assolto l'obbligo dell'aggiornamento professionale in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (a titolo esemplificativo: corrispondenza, sito internet, targa, biglietto da visita, ecc.)

Criteri di attribuzione dei CFP:

PUBBLICAZIONI:

l'attribuzione di crediti per pubblicazioni viene definito dal Comitato.

Criteri di base dovranno essere:

se a carattere divulgativo: massimo 2 crediti

se a carattere sperimentale: da 2 a 5 crediti

carattere innovativo: fino a 3 crediti in aggiunta a quelli di base della pubblicazione

Pubblicazioni di particolare impegno verranno valutate dal Comitato.

PARTECIPAZIONE A COMITATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE O A COMMISSIONI DI STUDIO SULLA R.I.S.: 6 crediti

PARTECIPAZIONE SPERIMENTAZIONI sulla RIS:

Massimo 1 credito per ogni sessione sperimentale

PARTECIPAZIONE A MOMENTI DI STUDIO (convegni, seminari, corsi di aggiornamento sulla R.I.S.):

1 ora = 1 CFP

ai relatori nei convegni o seminari 2 CFP oltre i CFP di partecipazione

TABELLA I

Attività	Max C.F.P.
Partecipazione a congressi, giornate di studio o corsi di aggiornamento sulla R.I.S.	15
Pubblicazioni specifiche sulla R.I.S.	20
Pubblicazioni a carattere divulgativo e/o relazioni a convegni sulla R.I.S.	8
Docenza in corsi di aggiornamento sulla R.I.S.	10